

**Oggetto:           Comunicazione *Black list* e Spesometro**

Con la presente siamo a informarVi circa l'obbligo di presentazione del **Modello di Comunicazione polivalente**, contenente tra l'altro la Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Stati o territori a fiscalità privilegiata come individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001<sup>1</sup> (c.d. Comunicazione *Black list*) e la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro).

Il termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del Modello di Comunicazione polivalente relativo all'**anno 2015** scade:

- il giorno **11/04/2016** (poiché il 10/04/2016 è festivo), per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il giorno **20/04/2016**, per gli altri soggetti obbligati a tale adempimento.

Nel prosieguo, si descrivono brevemente le principali caratteristiche delle due comunicazioni sopra citate.

## **1.           Comunicazione *Black list***

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 40/2010 (così come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014 – c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”<sup>2</sup>), i soggetti passivi ai fini IVA devono trasmettere la Comunicazione *Black list* se effettuano o ricevono cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione ai sensi della

---

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza dell'obbligo di Comunicazione *Black list*, è sufficiente che lo Stato o territorio sia ricompreso in una sola delle liste di cui ai citati Decreti Ministeriali. Il D.M. 30/03/2015 ed il D.M. 18/11/2015 hanno modificato la lista di cui al D.M. 21/11/2001 eliminando Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong. Tuttavia, tali Stati permangono nella *Black list* di cui al D.M. 04/05/1999 e, pertanto, le operazioni con controparti ivi situate devono essere oggetto di Comunicazione *Black list*. Inoltre, si ricorda che la lista di cui al D.M. 04/05/1999 è stata da ultimo modificata dal D.M. 12/02/2014, che vi ha eliminato la Repubblica di San Marino (si veda la Circolare Studio Dattilo 14.04).

<sup>2</sup> Per approfondimenti circa le novità introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali, si veda la Circolare Studio Dattilo 14.24.

disciplina IVA, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori c.d. *Black list*, di ammontare complessivo annuo superiore a Euro 10.000 (tale limite è riferito non alla singola operazione, né alle operazioni poste in essere con la stessa controparte, ma al complesso delle cessioni di beni/prestazioni di servizi con controparti situate in Paesi *Black list* effettuate e ricevute nell'anno). In caso di superamento del limite complessivo annuo di Euro 10.000 devono essere oggetto di comunicazione tutte le operazioni con controparti *Black list* poste in essere nell'anno di riferimento, a prescindere dall'ammontare unitario di ciascuna (ossia, devono essere comunicate anche le operazioni di importo unitario inferiore a Euro 10.000).

La Comunicazione *Black list* deve essere effettuata con cadenza annuale, ossia entro il 10/04 (soggetti che liquidano l'IVA mensilmente) ovvero entro il 20/04 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni oggetto di comunicazione.

Per adempiere agli obblighi comunicativi richiesti dall'art. 1 del D.L. n. 40/2010, i contribuenti devono compilare il Quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente. Nello specifico, è necessario barrare il codice 2 “Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata” del rigo BL002.

Le operazioni indicate nel Quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente non devono essere indicate anche nei quadri del suddetto Modello relativi allo Spesometro.

Di seguito, si riepilogano gli Stati e territori riportati nelle *Black list* rilevanti ai fini della Comunicazione in esame (ossia, *Black list* di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M. 21/11/2001):

Alderney	Andorra	Anguilla	Antigua
Antille Olandesi	Aruba	Bahamas	Bahrein
Barbados	Barbuda	Belize	Bermuda
Brunei	Costarica	Dominicia	Emirati Arabi Uniti
Ecuador	Filippine	Gibilterra	Gibuti

Grenada	Guernsey	Herm	Hong Kong
Isola di	Isole	Isole Cook	Isole
Man	Cayman	Isole	Marshall
Turks e	Isole	Isole	
Caicos	Vergini	Vergini	Jersey
	britanniche	USA	
Kiribati	Libano	Liberia	Liechtenstein
Macao	Malaysia	Maldive	Mauritius
Monaco	Montserrat	Nauru	Niue
Nuova	Oman	Panama	Polinesia
Caledonia		Saint	Francese
Saint Kitts	Saint Lucia	Vincent e	Salomone
e Nevis		Grenadine	
Samoa	Sant'Elena	Sark	Seychelles
Singapore	Svizzera	Taiwan	Tonga
Tuvalu	Uruguay	Vanuatu	Guatemala

## 2. Spesometro

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta devono assolvere i seguenti adempimenti:

- presentare, con cadenza annuale, il c.d. Spesometro;
- indicare nello Spesometro le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute rilevanti IVA per le quali vi è l'obbligo di emissione della fattura (indipendentemente dall'importo) e quelle per cui non vi è obbligo, solo se di importo non inferiore a Euro 3.600 al lordo dell'IVA. Si evidenzia che l'emissione della fattura, in sostituzione di scontrino/ricevuta fiscale o su richiesta del cliente, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo;

- esporre gli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA nel Modello di comunicazione polivalente in modalità aggregata ovvero in modalità analitica;

Non formano oggetto di comunicazione tramite Spesometro: a) operazioni con controparti *Black list* (da comunicare tramite la Comunicazione *Black list* – Quadro BL); b) operazioni già comunicate con i Modelli Intrastat (i.e. le operazioni intracomunitarie); c) importazioni ed esportazioni indicate all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972; d) operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; e) operazioni finanziarie esenti ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972, poiché già comunicate all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari; f) i passaggi interni di beni tra attività separate; e g) ogni altra operazione già comunicata all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 o di altre disposizioni (ad esempio, contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili).

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 11 marzo 2016

*Studio Dattilo Commercialisti Associati*